



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

SEZIONE IX CIVILE

In composizione monocratica

Dott.ssa G. RATTI

ha pronunciato la seguente:

*ORDINANZA*

Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25 e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150

nella causa iscritta al n. 35201/2011 R.V.G., promossa da:

, rappresentato e difeso dagli Avv. Daniela Consoli e Lorenzo Trucco;

RICORRENTE

*Avente ad oggetto:*

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, emesso in data 14.10.2011 e notificato dalla Questura di Massa in data 22.11.2011;

*MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE*

1) Con ricorso depositato in data 21.12.2011, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino del 14.10.2011, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria con la seguente motivazione: " Considerato che il richiedente asserisce di aver lasciato il Mali nel dicembre 2010, per aver modo di aiutare la sua famiglia che viveva in condizioni di povertà. Raggiunta la Libia il medesimo si sarebbe imbarcato per l'Italia nel



*maggio 2011, a causa della guerra in corso; ritenuto che le motivazioni a sostegno della domanda di asilo sono riconducibili a fattori di carattere economico e sociale, e tenuto conto che non esistono elementi di natura persecutoria o di rischio di danno grave alla persona, in caso di rientro nel paese di origine, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione internazionale”.*

La difesa del ricorrente lamenta l’illegittima omissione, da parte della Commissione Territoriale di Torino, dell’accertamento riguardo alla sussistenza o meno, nella vicenda rappresentata dal ricorrente, dei gravi motivi umanitari che hanno determinato l’ingresso di Camara Mamadou sul territorio italiano senza autorizzazione preventiva da parte dello Stato Italiano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 comma 6 del TU n. 286/98. La difesa richiede, pertanto, il riconoscimento della protezione umanitaria, previo annullamento del provvedimento impugnato.

All’udienza del 22.2.2012, il ricorrente si è presentato e ha reso dichiarazioni ad integrazione di quanto descritto nella propria domanda di protezione internazionale. Il G.D. si è riservato di decidere.

2 Il ricorrente, di nazionalità maliana, – che chiede soltanto il riconoscimento della protezione umanitaria – è arrivato in Italia, proveniente dalla Libia a seguito della recente guerra civile che ha interessato questo paese. L’arrivo del richiedente in Libia, nel dicembre del 2010, è stata l’ultima tappa di una serie di peregrinazioni, dettate dalla necessità di trovare un mezzo di sostentamento per sé e per la sua famiglia rimasta in Mali, che si trova tuttora in pessime condizioni economiche e sociali. Dal villaggio natale di Toukoto, il ricorrente si è spostato dapprima nella capitale del Mali, per poi raggiungere Tripoli, dove sarebbe giunto, dopo aver affrontato un tragico viaggio attraverso il deserto algerino. Viaggio nel quale, alcuni compagni di ventura del ricorrente, hanno perso la vita a causa della condizione di estrema fatica e precarietà. Giunto infine in Libia, il ricorrente ha intrapreso l’attività di pasticciere, ma già nel febbraio dello scorso anno la sua vita è stata sconvolta dai gravissimi disordini che nel marzo sono degenerati in una guerra civile. Tripoli in particolare è stata teatro di violentissimi scontri, nei quali sono stati coinvolti, loro malgrado, i lavoratori immigrati di origine sub sahariana e lo stesso ricorrente. Da quanto sopra, risulta con chiarezza che i motivi che hanno determinato la partenza del ricorrente dal Mali, sono di natura essenzialmente economica. Tuttavia, il Tribunale ritiene nel caso configurabile la tutela dell’art. 5 comma 6 del d.lgs. 1998/286.

3) L’art. 5, comma 6 del d.lgs. 1998\286 richiamato per quanto qui interessa dall’art. 32 del d. lgs. 2008 n. 25, prevede il rilascio di un permesso di soggiorno quando ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.

L’uso della disgiuntiva evidenzia che i motivi umanitari non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere all’esigenza di tutela dei diritti umani imposta in via generale dall’art. 2 della Costituzione. L’istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce quindi una sorta di



clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa ma nelle quali ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari, eventualmente connessi alla necessità di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di diritti dell'uomo.

Nella fattispecie in esame, come si è detto, il ricorrente ha lasciato il Mali in giovane età, a causa del contesto di gravissima povertà sopra delineato ed era riuscito a trovare in Libia un equilibrio lavorativo che gli consentiva di provvedere al suo mantenimento.

Ora, se il ricorrente facesse ritorno nel Mali, risulta evidente che precipiterebbe in una identica situazione di estrema difficoltà materiale, dalla quale – privo come è di risorse e di istruzione (il ricorrente non è mai andato a scuola) – non avrebbe alcuna possibilità di uscire.

Si deve inoltre aggiungere che il ricorrente nel nostro Paese ha dimostrato di aver intrapreso un percorso di integrazione, grazie all'accoglienza ricevuta da parte del Comune di Fosdinovo. A tal proposito, si da atto che agli atti vi è un contratto di lavoro sottoscritto dal ricorrente e una mozione del Consiglio Comunale di Fosdinovo, che, sottolineando l'ottima condotta tenuta dal Sig. ██████████ nonché il suo impegno dimostrato nelle attività intraprese, richiama quanto segue: "...la scelta della Regione Toscana, di distribuire nei piccoli comuni questi ragazzi risulta vincente, ma è l'inizio di un percorso che non può essere interrotto, rendendo vane tutte le attività intraprese fino ad oggi. L'impiego di energie e il coinvolgimento affettivo, emotivi e relazionale di tanti non deve andare disperso." Il ricorrente, dunque, è stato coinvolto in un solido progetto di integrazione e inserimento, coordinato dal Comune di Fosdinovo, progetto che è destinato a durare nel tempo fino al raggiungimento di una completa autonomia economica da parte del ricorrente.

Ritiene pertanto il Tribunale che la delineata situazione generale del richiedente e la sua storia personale integrino le ragioni di carattere umanitario di cui all'art. 5 del d. lgs. 1998\286, richiamato dall'art. 32 del d. lgs. 2007\251.

Per questi motivi, il provvedimento 14.10.2011 della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino deve essere annullato in parte qua e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

4) Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne rende equa la compensazione.

P.Q.M.

ANNULLA il provvedimento 14.10.11 della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino nella parte in cui dispone che "... Non si ravvisano, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ex art. 5.6 d. lgs. 286/98...";



ORDINA la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio a [REDACTED] del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

DICHIARA integralmente compensate tra le parti;

MANDA alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente sentenza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

TORINO, 28.2.2012.

IL GIUDICE

